

operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;

c) - applicazione del sistema delle annualità di scatinne, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico della Camera di Commercio mutualitaria in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure - se richiesto dalla Camera mutualitaria ed in via eccezionale - rispettivamente in anni venticinque e dieci, fermo rimanendo, in ambedue i casi che, per i primi venti o venticinque anni, sarà adottata la "sevestralità non scantata", mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";

d) - spese legali e tecniche a carico della Camera di comm. mutualitaria;

3°) dare mandato al Direttore generale stesso e in mancanza al Vice Direttore generale, ciascuno con facoltà di firmare da solo, di eseguire l'operazione di cui si tratta e, ove occorra, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il concretamento dell'operazione stessa.

Il Comitato esprime parere favorevole